

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2377 del 23/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione di trafilati in EPDM ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2456 del 23/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione di trafilati in EPDM ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di trafilati in EPDM a San Giorgio di Piano, in via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-4887 del 22/09/2023, con scadenza di validità in data 26/10/2038, e rilasciato dal S.U.A.P. Reno Galliera con provvedimento prot. n. 62982 del 27/10/2023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;
- b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano ⁴.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2023-4887 del 22/09/2023, con scadenza di validità in data 62982 del 27/10/2023 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 6) Obbliga la SF AUTOMOTIVE s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SF AUTOMOTIVE s.r.l., C.F. e P.IVA 03035250210, con sede legale e stabilimento in Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016, San Giorgio di Piano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di SF AUTOMOTIVE s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Reno Galliera in data 14/11/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Reno Galliera, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/196593 del 20/11/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 40535/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La SF AUTOMOTIVE s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/218183 del 22/12/2023, ha trasmesso valutazione acustica aggiornata.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/5441 del 12/1/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/34192 del 21/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- L'Unione Reno Galliera con propria nota Pg. 17759 del 28/2/2024, agli atti di Arpae PG/2024/39470 del 29/2/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 22/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SF AUTOMOTIVE Srl

comune di San Giorgio di Piano - via Caduti sul Lavoro n° 6

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta dalla società SF AUTOMOTIVE Srl nello stabilimento posto in comune di San Giorgio di Piano, via Caduti sul Lavoro n° 6, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SF AUTOMOTIVE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRIMA VULCANIZZAZIONE

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SECONDA VULCANIZZAZIONE

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: VULCANIZZAZIONE/ESSICCAZIONE POST-VERNICATURA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PREPARAZIONE VERNICIATURA (PLASMA)

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima	6700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: FORNO DI RISCALDAMENTO

Portata massima	250 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... 5 mg/Nm³
Solfuro di idrogeno 5 mg/Nm³
Ammoniaca 15 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: STAZIONE PASSAGGIO FORNI

Portata massima 700 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... 5 mg/Nm³
Solfuro di idrogeno 5 mg/Nm³
Ammoniaca 15 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: USCITA SECONDO FORNO DI VULCANIZZAZIONE

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: STAZIONE DI PASSAGGIO FORNO/RAFFREDDAMENTO

Portata massima 300 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... 5 mg/Nm³
Solfuro di idrogeno 5 mg/Nm³
Ammoniaca 15 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: USCITA VERNICIATURA

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: USCITA PLASMA

Portata massima tiraggio naturale
Altezza minima 9 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... 50 mg/Nm³

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO/TRATTORE

Portata massima 1200 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... 5 mg/Nm³
Solfuro di idrogeno 5 mg/Nm³
Ammoniaca 15 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PRESSE - LAVORAZIONI A BANCO - FLOCCATURA

Portata massima 40000 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)..... 5 mg/Nm³
Solfuro di idrogeno 5 mg/Nm³
Materiale particolato 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORATRICE LASER

Portata massima 1500 Nm³/h
Altezza minima 9 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente

efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E13 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E13, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe

l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente

elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Reno Galliera in data 14/11/2024 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 40535/2023. Documento redatto in data 22/4/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SF AUTOMOTIVE s.r.l. ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, c.a.p. 40016,
Comune di San Giorgio di Piano (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società SF AUTOMOTIVE s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura PG/2024/34192 del 21/2/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera con nota prot. 17759 del 28/2/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura PG/2024/34192 del 21/2/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico prot. 17759 del 28/2/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/39470 del 29/2/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Reno Galliera in data 14/11/2024 e successive eventuali integrazioni.

Elaborato “Documento di Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 9/11/2023 dal sig. Claudio Manzitti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla SF AUTOMOTIVE s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/218183 del 22/12/2023).

Pratica Sinadoc 40535/2023. Documento redatto in data 22/4/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 17759

Pratica 42501/65422/2023

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **SF Automotive srl** con sede in Brunico (BZ) in Via dei Campi della Rienza n. 30 - P.I. 03035250210

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 14/11/2023, Prot. n. 65422, dal Sig. Nicoli Canepa Giancarlo - C.F. NCLGCR52R12D416H in qualità di legale rappresentante della ditta **SF Automotive srl** con sede in Brunico (BZ) in Via dei Campi della Rienza n. 30 - P.I. 03035250210 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Caduti sul Lavoro n. 6 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in gomma e lavorazione di trafilati in EPDM;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 27/10/2023 prot. n. 62982 con scadenza di validità al 26/10/2038;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Modifica sostanziale comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di San Giorgio di Piano** prot n. 450 del 11/01/2024 (Prot. SUAP n. 3274 del 11/01/2024), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 34192 del 21/02/2024 (Prot. SUAP n. 16768 del 26/02/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 28/02/2024

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 2024/0000450
del 11/01/2024

comunicazione a mezzo pec

Spett.Le **S.U.A.P.**
Unione RenoGalliera
Via Fariselli n. 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: Parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE D'AREA

Visti:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2023-4887 del 22/09/2023, presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera dal Sig. Nicoli Canepa Giancarlo legale rappresentante della Ditta "SF Automotive Srl & SF Automotive GMBH" (**Pratica SUAP n. 42501/65422/2023**), relativa all'attività ubicata a San Giorgio di Piano (BO) in Via Caduti sul Lavoro n. 6, e finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico in base al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Vs. richiesta pervenuta in data 20/11/2023 prot. n. 13652;
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- la classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano, approvata con D.C.C. n. 42 del 14/05/2015;

Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un Ambito Produttivo in corso di attuazione ASP-BA (Art. 25.5 delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale e Art. 28.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio);

ESPRIME

ai soli fini urbanistici, e per quanto di propria competenza, **parere favorevole.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE D'AREA
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del

S. Giorgio di Piano, 21/02/2024

Sinadoc 40535/2023

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi**

**SUAP Unione Reno Galliera
c.a. Alessandro Borri
unione@pec.renogalliera.it**

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **SF AUTOMOTIVE SRL % SF Automotive Srl GMBH** con sede legale e stabilimento in Via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, **San Giorgio di Piano (BO)** - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. **Pratica Suap n. 41388/28618/2023.**

In riferimento alla domanda di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP Reno Galliera agli atti di ARPAE al prot. 196593 del 20/11/2023 e successivo invio prot. 218183 del 22/12/2023 contenente una valutazione di impatto acustico (collaudo acustico) al fine di valutare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, in risposta a quanto prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE SAC di Bologna alla ditta SF AUTOMOTIVE SRL (Det. Amb. 2023-4887 del 22/09/2023), con la suddetta istanza viene richiesta la modifica sostanziale della citata A.U.A. da parte della ditta SF AUTOMOTIVE SRL % SF AUTOMOTIVE GMBH, per poter attivare le sorgenti sonore (già esistenti ed autorizzate) anche durante il periodo notturno (22:00 – 06:00). La ditta inoltre richiede la modifica del punto di emissione (E13 - Presse + Lavorazioni a banco - sorgente sonora S13), introducendo nuovi macchinari e variando, in parte, il layout delle macchine aspirate già autorizzate e l'attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14 - Foratrice Laser) che costituisce una nuova sorgente sonora (S15) posta in copertura dello stabilimento, entrambe funzioneranno 24 h/giorno.

Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/5441 del 12/01/2024).

Preso visione della relazione denominata "*Documento di Valutazione previsionale di impatto acustico dell'intera attività produttiva*" redatta da TCA¹, del 07/11/2023, nonché della successiva revisione del documento del 19/12/2023, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in gomma, in particolare è specializzata nella lavorazione di trafilati in EPDM (polimeri ottenuti dalla copolimerizzazione di etilene, propilene e da un terzo monomero rappresentato da un diene). Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono: gomma non vulcanizzata, lamierini in acciaio, alluminio e filo. L'azienda è già in possesso della citata Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata

¹Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 26/10/1995 n. 447, iscritto al numero 5865 dell'elenco Enteca ex Art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

da ARPAE SAC di Bologna alla ditta SF AUTOMOTIVE SRL (Det. Amb. 2023-4887 del 22/09/2023). La compatibilità acustica della modifica è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, anche durante il periodo di riferimento notturno, il TCA ha provveduto ad eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico adottando la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 19 ottobre 2023) e posizionamento del microfono in un unico punto di misura sul confine di proprietà (POSTAZIONE P1). Non sono presenti recettori abitativi in prossimità dell'azienda.
- Stima dei dati acustici delle sorgenti sonore che si ha intenzione di attivare anche durante il periodo notturno:
 - emissione E1 ovvero sorgente sonora S1 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E2 ovvero sorgente sonora S2 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E3 ovvero sorgente sonora S3 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E4 ovvero sorgente sonora S4 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E5 ovvero sorgente sonora S5 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E6 ovvero sorgente sonora S6 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E7 ovvero sorgente sonora S7 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E8 ovvero sorgente sonora S8 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E9 ovvero sorgente sonora S9 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E10 ovvero sorgente sonora S10 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E11 ovvero sorgente sonora S11 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E12 ovvero sorgente sonora S12 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E13 ovvero sorgente sonora S13 con Laeq 68,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E14 ovvero sorgente sonora S15 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro.

tali valori, secondo quanto dichiarato dal TCA, sono stati stimati dalle misurazioni fonometriche effettuate durante il periodo diurno (misure non riportate nelle due Valutazioni di Impatto Acustico citate e prese in esame).

- Verifica del valore limite assoluto di immissione sul confine di proprietà aziendale (LATO NORD e LATO SUD) mediante calcoli previsionali e determinazione del livello massimo di pressione sonora delle sorgenti sonore sul confine di proprietà considerando un livello di rumore residuo notturno misurato nella POSTAZIONE P1, che, sommato alle emissioni prodotte dalle singole sorgenti, sommatoria di tutte le sorgenti in esame (situazione più gravosa della contemporaneità di tutte le sorgenti), restituisce il valore di immissione da confrontare con il valore limite assoluto.
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valori limite assoluti di immissione di zona; i valori limite differenziali non vengono verificati in quanto non presenti recettori abitativi o sensibili).
- Inoltre nella revisione del 19/12/2023 il TCA ha eseguito delle misurazioni fonometriche a ridosso del confine di proprietà, al fine di poter verificare i livelli di rumore delle sorgenti sonore installate all'interno e/o all'esterno dell'edificio in esame, prendendo tuttavia in considerazione nel collaudo acustico solo il periodo di riferimento diurno, in quanto l'AUA attualmente vigente (Det. Amb. 2023-4887 del

22/09/2023) prevedeva che l'attività aziendale fosse svolta esclusivamente nel periodo diurno.

Il Comune di San Giorgio di Piano risulta provvisto della classificazione acustica comunale e delle relative NTA. La classificazione acustica comunale assegna all'area sulla quale è insediato lo stabilimento in oggetto la classe acustica V² "Classe V – Aree prevalentemente industriali". La documentazione evidenzia l'assenza di recettori in prossimità dell'azienda sui quali verificare il valore limite differenziale di immissione.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misurazioni (livello di rumore residuo notturno in Postazione 1) e dai calcoli ai confini di proprietà, ha cercato di ipotizzare, secondo quanto dichiarato dal TCA, la condizione di maggior criticità, nei termini di massimo contributo sonoro emesso da ogni sorgente e dalla contemporaneità di tutte le attività lavorative dello stabilimento e di conseguenza di tutte le sorgenti sonore, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluti, previsti sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno. Inoltre nella revisione del 19/12/2023 (stato di fatto), si evince che le sorgenti sonore esterne e la rumorosità prodotta dalle attività interne all'azienda, non comportano superamenti per tutte le postazioni misurate del Valore Limite Assoluto di Immissione previsto in periodo diurno dalla normativa vigente, in prossimità dei confini di proprietà aziendali.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *siano adottati impianti le cui sonorità siano uguali o inferiori a quelle qui di seguito indicate (e riportate dal TCA nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico):*
 - *emissione E13 ovvero sorgente sonora S13 con Laeq 68,0 dB(A) a 1 metro;*
 - *emissione E14 ovvero sorgente sonora S15 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;*
- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera E13 - Presse + Lavorazioni a banco + Floccolatura ed E14 - Foratrice Laser, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto, con tutte le sorgenti attive comprese S13 ed S15, presso i confini dell'azienda anche durante il periodo notturno;*
- b. *qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- c. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- d. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*

² Valori limite assoluti di immissione: 70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- e. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- f. *qualsiasi variazione dell'uso del territorio sottoposto agli effetti sonori dell'azienda nelle aree nord e sud per le quali siano previsti futuri ricettori abitativi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

***Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)***
(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

S. Giorgio di Piano, 21/02/2024

Sinadoc 40535/2023

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi**

**SUAP Unione Reno Galliera
c.a. Alessandro Borri
unione@pec.renogalliera.it**

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **SF AUTOMOTIVE SRL % SF Automotive Srl GMBH** con sede legale e stabilimento in Via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, **San Giorgio di Piano (BO)** - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. **Pratica Suap n. 41388/28618/2023.**

In riferimento alla domanda di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP Reno Galliera agli atti di ARPAE al prot. 196593 del 20/11/2023 e successivo invio prot. 218183 del 22/12/2023 contenente una valutazione di impatto acustico (collaudo acustico) al fine di valutare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, in risposta a quanto prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE SAC di Bologna alla ditta SF AUTOMOTIVE SRL (Det. Amb. 2023-4887 del 22/09/2023), con la suddetta istanza viene richiesta la modifica sostanziale della citata A.U.A. da parte della ditta SF AUTOMOTIVE SRL % SF AUTOMOTIVE GMBH, per poter attivare le sorgenti sonore (già esistenti ed autorizzate) anche durante il periodo notturno (22:00 – 06:00). La ditta inoltre richiede la modifica del punto di emissione (E13 - Presse + Lavorazioni a banco - sorgente sonora S13), introducendo nuovi macchinari e variando, in parte, il layout delle macchine aspirate già autorizzate e l'attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E14 - Foratrice Laser) che costituisce una nuova sorgente sonora (S15) posta in copertura dello stabilimento, entrambe funzioneranno 24 h/giorno.

Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/5441 del 12/01/2024).

Preso visione della relazione denominata "*Documento di Valutazione previsionale di impatto acustico dell'intera attività produttiva*" redatta da TCA¹, del 07/11/2023, nonché della successiva revisione del documento del 19/12/2023, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in gomma, in particolare è specializzata nella lavorazione di trafilati in EPDM (polimeri ottenuti dalla copolimerizzazione di etilene, propilene e da un terzo monomero rappresentato da un diene). Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono: gomma non vulcanizzata, lamierini in acciaio, alluminio e filo. L'azienda è già in possesso della citata Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata

¹Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 26/10/1995 n. 447, iscritto al numero 5865 dell'elenco Enteca ex Art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

da ARPAE SAC di Bologna alla ditta SF AUTOMOTIVE SRL (Det. Amb. 2023-4887 del 22/09/2023). La compatibilità acustica della modifica è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, anche durante il periodo di riferimento notturno, il TCA ha provveduto ad eseguire una valutazione previsionale di impatto acustico adottando la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 19 ottobre 2023) e posizionamento del microfono in un unico punto di misura sul confine di proprietà (POSTAZIONE P1). Non sono presenti recettori abitativi in prossimità dell'azienda.
- Stima dei dati acustici delle sorgenti sonore che si ha intenzione di attivare anche durante il periodo notturno:
 - emissione E1 ovvero sorgente sonora S1 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E2 ovvero sorgente sonora S2 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E3 ovvero sorgente sonora S3 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E4 ovvero sorgente sonora S4 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E5 ovvero sorgente sonora S5 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E6 ovvero sorgente sonora S6 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E7 ovvero sorgente sonora S7 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E8 ovvero sorgente sonora S8 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E9 ovvero sorgente sonora S9 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E10 ovvero sorgente sonora S10 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E11 ovvero sorgente sonora S11 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E12 ovvero sorgente sonora S12 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E13 ovvero sorgente sonora S13 con Laeq 68,0 dB(A) a 1 metro;
 - emissione E14 ovvero sorgente sonora S15 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro.

tali valori, secondo quanto dichiarato dal TCA, sono stati stimati dalle misurazioni fonometriche effettuate durante il periodo diurno (misure non riportate nelle due Valutazioni di Impatto Acustico citate e prese in esame).

- Verifica del valore limite assoluto di immissione sul confine di proprietà aziendale (LATO NORD e LATO SUD) mediante calcoli previsionali e determinazione del livello massimo di pressione sonora delle sorgenti sonore sul confine di proprietà considerando un livello di rumore residuo notturno misurato nella POSTAZIONE P1, che, sommato alle emissioni prodotte dalle singole sorgenti, sommatoria di tutte le sorgenti in esame (situazione più gravosa della contemporaneità di tutte le sorgenti), restituisce il valore di immissione da confrontare con il valore limite assoluto.
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valori limite assoluti di immissione di zona; i valori limite differenziali non vengono verificati in quanto non presenti recettori abitativi o sensibili).
- Inoltre nella revisione del 19/12/2023 il TCA ha eseguito delle misurazioni fonometriche a ridosso del confine di proprietà, al fine di poter verificare i livelli di rumore delle sorgenti sonore installate all'interno e/o all'esterno dell'edificio in esame, prendendo tuttavia in considerazione nel collaudo acustico solo il periodo di riferimento diurno, in quanto l'AUA attualmente vigente (Det. Amb. 2023-4887 del

22/09/2023) prevedeva che l'attività aziendale fosse svolta esclusivamente nel periodo diurno.

Il Comune di San Giorgio di Piano risulta provvisto della classificazione acustica comunale e delle relative NTA. La classificazione acustica comunale assegna all'area sulla quale è insediato lo stabilimento in oggetto la classe acustica V² "Classe V – Aree prevalentemente industriali". La documentazione evidenzia l'assenza di recettori in prossimità dell'azienda sui quali verificare il valore limite differenziale di immissione.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle misurazioni (livello di rumore residuo notturno in Postazione 1) e dai calcoli ai confini di proprietà, ha cercato di ipotizzare, secondo quanto dichiarato dal TCA, la condizione di maggior criticità, nei termini di massimo contributo sonoro emesso da ogni sorgente e dalla contemporaneità di tutte le attività lavorative dello stabilimento e di conseguenza di tutte le sorgenti sonore, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluti, previsti sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno. Inoltre nella revisione del 19/12/2023 (stato di fatto), si evince che le sorgenti sonore esterne e la rumorosità prodotta dalle attività interne all'azienda, non comportano superamenti per tutte le postazioni misurate del Valore Limite Assoluto di Immissione previsto in periodo diurno dalla normativa vigente, in prossimità dei confini di proprietà aziendali.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *siano adottati impianti le cui sonorità siano uguali o inferiori a quelle qui di seguito indicate (e riportate dal TCA nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico):*
 - *emissione E13 ovvero sorgente sonora S13 con Laeq 68,0 dB(A) a 1 metro;*
 - *emissione E14 ovvero sorgente sonora S15 con Laeq 60,0 dB(A) a 1 metro;*
- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera E13 - Presse + Lavorazioni a banco + Floccolatura ed E14 - Foratrice Laser, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto, con tutte le sorgenti attive comprese S13 ed S15, presso i confini dell'azienda anche durante il periodo notturno;*
- b. *qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- c. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- d. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*

² Valori limite assoluti di immissione: 70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- e. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- f. *qualsiasi variazione dell'uso del territorio sottoposto agli effetti sonori dell'azienda nelle aree nord e sud per le quali siano previsti futuri ricettori abitativi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

***Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)***
(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.